

Traduzione

Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea di materiale professionale

Conchiusa a Bruxelles l'8 giugno 1961

Approvata dall'Assemblea federale il 7 marzo 1963¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 aprile 1963

Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

(Stato 26 giugno 2020)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

Riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell'«Accordo Generale su le Tariffe Doganali e il Commercio»² (GATT) e col concorso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

Considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale per l'estensione dell'ordinamento dell'importazione temporanea in franchigia;

Persuasi che l'adozione d'un ordinamento generale concernente l'importazione temporanea in franchigia del materiale professionale agevola lo scambio internazionale delle cognizioni e delle tecniche specializzate,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

- (a) «diritti d'importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell'importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d'importazione;
- (b) «ammissione temporanea» l'importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l'onere della riesportazione;

RU **1963** 468; FF **1962** II 1177 ediz. ted. 1161 ediz. franc.

¹ Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU **1963** 459).

² RS **0.632.21**

- (c) «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale;
- (d) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Capo II

Ammissione temporanea

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente vincolata da un Allegato alla presente Convenzione concede l'ammissione temporanea del materiale menzionato nell'Allegato con riserva delle disposizioni dell'Allegato stesso e degli Articoli 1 a 22. Il termine «materiale» concerne sia gli apparecchi ausiliari sia gli accessori.

Art. 3

Se una Parte Contraente dovesse, per assicurare l'adempimento delle condizioni concernenti l'ammissione temporanea, chiedere una garanzia, questa ammonterà, al massimo, al 10 per cento dei dazi d'importazione.

Art. 4

Le riesportazione di materiale ammesso temporaneamente deve avvenire nel termine di sei mesi dal giorno dell'importazione. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prorogare tale termine secondo la legislazione in vigore nel paese d'importazione, oppure prolungarlo.

Art. 5

La riesportazione del materiale ammesso temporaneamente può essere effettuata in una o più volte, a destinazione di qualsiasi paese e attraverso qualunque ufficio doganale aperto a quest'operazione, ancorché diverso da quello d'importazione.

Art. 6

1. Nonostante l'obbligo della riesportazione previsto nella presente Convenzione, questa non sarà richiesta, per tutto il materiale o parte di esso che abbia subito danno per un sinistro debitamente accertato, purché, conformemente alle disposizioni date dalle autorità doganali:

- (a) sia assoggettato ai diritti e tasse d'importazione pertinenti;
- (b) sia abbandonato, franco da ogni spesa, al fisco del paese d'importazione temporanea; oppure
- (c) sia distrutto sotto vigilanza ufficiale, a spese dell'interessato.

2. Quando tutto il materiale ammesso temporaneamente, o parte di esso, non può essere riesportato perché staggito, l'obbligo di riesportazione è sospeso finché dura il sequestro, sempre che questo non sia stato operato a domanda di privati.

Art. 7

Le agevolzze previste dalla presente Convenzione sono anche concesse per l'importazione dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione del materiale ammesso temporaneamente.

Capo III
Disposizioni varie**Art. 8**

L'Allegato o gli Allegati in vigore rispetto a una Parte Contraente sono parte integrante della Convenzione, e ogni riferimento a quest'ultima si applica, per detta Parte, anche all'Allegato o agli Allegati.

Art. 9

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolzze minime e non menomano l'applicazione delle ulteriori agevolzze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Art. 10

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l'applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.

Art. 11

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all'applicazione delle restrizioni e dei controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d'ordine veterinario o fitopatologico, o che si riferiscono alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica, diritti d'autore e di riproduzione.

Art. 12

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegue, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d'importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l'infrazione è stata commessa, e il pagamento dei diritti d'importazione esigibili.

Capo IV

Clausole finali

Art. 13

1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d'applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi.
2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario del Consiglio. Quando la questione in esame concerne uno o più allegati in vigore, la domanda deve essere presentata da una Parte vincolata da detti Allegati. Salvo decisione contraria delle Parti interessate, le assemblee avranno luogo presso la sede di detto Consiglio.
3. L'assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti. Ove si tratta di questioni concernenti uno o più allegati in vigore, solo le Parti vincolate a detti Allegati hanno il diritto di voto.
4. L'Assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.

Art. 14

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti, che, riunite conformemente alle disposizioni dell'Articolo 13, l'esamineranno ed esprimeranno i loro pareri al fine di ricomporla.
3. Le Parti in litigio possono convenire a priori d'accettare i pareri delle Parti Contraenti.

Art. 15

1. Il Governo di ciascuno Stato membro del Consiglio di Cooperazione Doganale o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:
 - (a) firmandola, senza riserva di ratificazione;
 - (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
 - (c) aderendovi.
2. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 marzo 1962, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa è aperta alla loro adesione.
3. Nel caso di cui al numero 1, lettera (b), la Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

4. Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle parti contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
5. Ciascuno degli Stati di cui ai numeri 1 o 4, designa all'atto della firma o della ratificazione gli Allegati che s'impegna ad applicare. È possibile l'adesione ulteriore ad altri allegati mediante notificazione al Segretario del Consiglio.
6. Gli strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.

Art. 16

1. La presente Convenzione entra in vigore, in quanto concerne un determinato allegato, tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell'Articolo 15, l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione, e si siano impegnati ad applicare le disposizioni di detto Allegato.
2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione e si siano impegnati ad applicare uno o più Allegati, la presente Convenzione entra in vigore, per detti Allegati, tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione.
3. Per ciascun paese che dopo aver firmato la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, l'abbia ratificata oppure vi abbia aderito, s'impegni ad applicare le disposizioni di un altro Allegato, già precedentemente applicato da cinque paesi, la presente Convenzione entra in vigore, per detto Allegato, tre mesi dopo che questo paese ne abbia fatto la notificazione.

Art. 17

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall'entrata in vigore, stabilita conformemente all'Articolo 16.
2. La disdetta deve essere notificata mediante strumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.
3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l'istrumento.
4. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 sono parimente applicabili alla disdetta degli Allegati, la quale è possibile in ogni momento dopo la data della loro entrata in vigore, stabilita conformemente all'Articolo 16. La Parte che dovesse disdire tutti gli Allegati è considerata come se avesse denunciato la Convenzione.

Art. 18

1. Le Parti Contraenti, riunite come previsto nell'Articolo 13, possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ogni disegno d'emendamento è comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all'UNESCO.

3. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d'emendamento, ogni Parte Contraente o, trattandosi dell'emendamento d'un allegato, ogni Parte Contraente che vi abbia aderito, può far presente al Segretario del Consiglio:

- (a) che essa ha delle obiezioni circa l'emendamento proposto; o,
- (b) che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d'accettazione.

4. Finchè una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi, a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezioni all'emendamento proposto.

5. L'obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell'emendamento.

6. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l'emendamento è considerato accettato:

- (a) alla scadenza del termine indicato al numero 3;
- (b) se invece una o più Parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:
 - (i) sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l'accettazione al Segretario del Consiglio, sempreché le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3;
 - (ii) alla scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.

7. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d'accettazione.

8. Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d'emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono la obiezione o fecero riserva.

9. Ciascuno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell'istrumento.

10. Ciascuno Stato che firmata la presente Convenzione con riserva di ratificazione oppure che ratificatala o aderitovi, si impegna ad applicare le disposizioni di un altro Allegato, accetta gli emendamenti di detto Allegato in vigore alla data di notificazione della sua decisione presso il Segretario del Consiglio.

Art. 19

1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d'adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio, che la Convenzione è applicabile all'insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto paese.

2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all'Articolo 17.

Art. 20

Non è ammessa alcun'altra riserva circa la presente Convenzione.

Art. 21

Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti come anche ai paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all'UNESCO:

- (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l'Articolo 15;
- (b) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'Articolo 16;
- (c) le disdette secondo l'Articolo 17;
- (d) l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente all'Articolo 18;
- (e) le notificazioni ricevute secondo l'Articolo 19.

Art. 22

Giusta l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l'otto giugno millenovecentosessantuno nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all'Articolo 15, numero 1.

(Seguono le firme)

Materiale per la stampa, la radio e la televisione

I. Definizione e condizioni

1. Definizione

Per l'applicazione del presente allegato è considerato «materiale per la stampa, la radio e la televisione» tutto l'occorrente ai rappresentanti della stampa, radiodiffusione e televisione per svolgere interviste, registrazioni o trasmissioni in altri Paesi, nell'ambito di programmi stabiliti.

2. Condizioni per la concessione dell'ammissione temporanea.

Il materiale:

- (a) deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, domiciliata o avente la propria sede all'estero;
- (b) deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a);
- (c) deve poter essere identificato all'atto della riesportazione, restando inteso che ai supporti vergini di suono e d'immagini sarà applicata la procedura d'identificazione meno severa;
- (d) deve essere impiegato dalla persona che si reca nel paese d'importazione, o sotto la direzione della stessa;
- (e) non deve essere oggetto d'un contratto di nolo o altro analogo cui faccia parte una persona domiciliata o stabilita nel paese d'importazione temporanea, restando inteso che detta disposizione non è applicabile ove fossero realizzati dei programmi comuni di radiodiffusione o di televisione.

II. Elenco specifico

A. Materiale per la stampa come:

Macchine per scrivere;

Apparecchi fotografici e cinematografici;

Apparecchi per la trasmissione, registrazione o riproduzione d'immagini e di suoni;

Supporti vergini di suoni e d'immagini.

B. Materiale per la radio come:

Apparecchi di comunicazione e emissione;

Apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono;

Istrumenti e apparecchi per misurazioni e controlli tecnici;

Accessori (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione e riscaldamento, ecc.);

Supporti vergini di suoni.

C. Materiale per la televisione come:

Telecamere;

Istrumenti e apparecchi per le misurazioni e i controlli tecnici;

Apparecchi emittenti e ripetitori;

Apparecchi di comunicazione;

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini; Apparecchi d'illuminazione;

Apparecchi (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione o riscaldamento, ecc.);

Supporti vergini di suoni e immagini;

Copie di prova («Film rushes»);

Istrumenti musicali, costumi decori e altri accessori teatrali.

D. Veicoli costruiti o trasformati per gli scopi di cui sopra.

Allegato B

Materiale cinematografico

I. Definizione e condizioni

1. Definizione

Per l'applicazione del presente allegato è considerato «materiale cinematografico» tutto l'occorrente ad una persona che si rechi in un altro paese a realizzare una o più pellicole cinematografiche stabilite.

2. Condizione per la concessione dell'ammissione temporanea:

Il materiale:

- (a) deve appartenere a una persona fisica o giuridica domiciliata o avente la propria sede all'estero;
- (b) deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a);
- (c) deve poter essere identificato all'atto della riesportazione, restando inteso che ai supporti vergini di suono e d'immagini sarà applicata la procedura d'identificazione meno severa;
- (d) deve essere impiegato esclusivamente dalla persona che si reca nel paese d'importazione o sotto la direzione della stessa, restando inteso che detta condizione non è applicabile al materiale importato per la realizzazione di una pellicola prodotta in produzione comune in virtù d'un contratto con una persona domiciliata o stabilita nel paese d'importazione temporanea e gradita dalle autorità competenti dello stesso paese nell'ambito d'un accordo intergovernativo di produzione cinematografica in comune;
- (e) non deve essere oggetto d'un contratto di nolo o altro analogo cui faccia parte una persona domiciliata o stabilita nel paese d'importazione temporanea.

II. Elenco specifico

A. Materiale come:

Cineprese d'ogni genere;

Istrumenti e apparecchi per misurazioni e controlli tecnici;

Carrelli e argani;

Apparecchi d'illuminazione;

Apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono; Supporti vergini di suoni e d'immagini;

Copie di prova («film rushes»);

Accessori (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione e riscaldamento, ecc.);

Istrumenti musicali, costumi, decori e altri accessori teatrali.

B. Veicoli costruiti o trasformati per gli scopi di cui sopra.

Altro materiale professionale

I. Definizione e condizioni

1. Definizione

Per l'applicazione del presente allegato è considerato «altro materiale professionale» quello che, non indicato negli altri allegati, occorre a una persona che si rechi all'estero per esercitare una professione o un mestiere determinato.

È escluso il materiale impiegato esclusivamente per i trasporti interni o per la fabbricazione industriale e il condizionamento delle merci, oppure quello usato nello sfruttamento delle risorse naturali (a meno che non si tratti d'oggetti manuali) per la costruzione, la riparazione e la manutenzione d'immobili e per lo sterramento e altri lavori del genere.

2. Condizioni per la concessione dell'ammissione temporanea:

Il materiale:

- (a) deve appartenere a una persona fisica o giuridica domiciliata o avente la propria sede all'estero;
- (b) deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a);
- (c) deve poter essere identificato all'atto della riesportazione;
- (d) deve essere impiegato esclusivamente dalla persona che si rechi nel paese d'importazione o sotto la direzione della stessa.

II. Elenco specifico

A. Materiale per il montaggio, la prova, il collaudo, il controllo, la verifica e la manutenzione o la riparazione di macchine, impianti, materiale di trasporto ecc. come: Attrezzi;

Materiale e apparecchi di misurazione, d'accertamento e di controllo (per temperatura, pressione, distanza, altezza, superficie, velocità, ecc.) compresi gli apparecchi elettrici (voltometri, amperometri, cavi per misurazione, comparatori, trasformatori registratori ecc.) e i calibri;

Apparecchi e materiale per fotografare le macchine e gli impianti durante e dopo il montaggio;

Apparecchi per il controllo tecnico dei natanti.

B. Materiale occorrente agli uomini d'affari, ai periti nell'organizzazione tecnica e scientifica del lavoro, nella produttività e contabilità come anche di altre persone che svolgono professioni analoghe, come:

Macchine per scrivere;

Apparecchi per la trasmissione, registrazione e riproduzione del suono;

Istrumenti e apparecchi di calcolo.

C. materiale occorrente ai periti che eseguono rilievi topografici o sondaggi geofisici, come: Istrumenti e apparecchi per misurazioni; Apparecchi per trivellazioni; Apparecchi di trasmissione e di comunicazione.

D. Istrumenti e apparecchi occorrenti ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici e persone che svolgono professioni analoghe.

E. Materiale occorrente ai periti d'archeologia, paleontologia, geografia, zoologia ecc.

F. Materiale per artisti, truppe teatrali e orchestre, impiegato nelle rappresentazioni come: istrumenti musicali, decori e costumi, animali ecc.

G. Materiale illustrativo per conferenzieri.

H. Veicoli specialmente costruiti o adattati per gli scopi sopraccitati come, posti di controllo ambulanti, carri-officina e carri laboratorio.

Campo d'applicazione il 26 giugno 2020³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
Algeria	5 settembre 1972 A	5 dicembre 1972
Australia	4 dicembre 1967 A	4 marzo 1968
Austria	5 ottobre 1962	6 gennaio 1963
Belgio	7 settembre 1965 A	8 dicembre 1965
Bulgaria	31 luglio 1964 A	1° novembre 1964
Ceca, Repubblica	1° gennaio 1993 S	1° luglio 1962
Cipro	15 dicembre 1972 A	15 marzo 1973
Corea (Sud)	4 aprile 1978 A	4 luglio 1978
Croazia	29 settembre 1994 A	29 dicembre 1994
Cuba	3 dicembre 1962	4 marzo 1963
Danimarca	14 aprile 1965	15 luglio 1965
Egitto	25 marzo 1963 A	26 giugno 1963
Finlandia	1° agosto 1964 A	2 novembre 1964
Francia	31 marzo 1962 F	1° luglio 1962
Germania	11 luglio 1969	11 ottobre 1969
Giappone	1° agosto 1973 A	1° novembre 1973
Grecia	19 luglio 1962 A	20 ottobre 1962
Iran	16 aprile 1968	16 luglio 1968
Irlanda	15 aprile 1965 A	16 luglio 1965
Islanda	8 dicembre 1970 A	8 marzo 1971
Israele	1° febbraio 1966 A	1° maggio 1966
Italia	20 settembre 1963	21 dicembre 1963
Kenya	31 agosto 1983 A	1° dicembre 1983
Lesotho	27 gennaio 1982 A	27 aprile 1982
Libano	11 dicembre 1979 A	11 marzo 1980
Liechtenstein	30 aprile 1963	31 luglio 1963
Lussemburgo	28 gennaio 1966 A	28 aprile 1966
Macedonia del Nord	3 aprile 1996 A	3 luglio 1996
Madagascar	12 aprile 1962 A	13 luglio 1962
Malta	11 maggio 1988 A	11 agosto 1988
Messico	7 novembre 2000	7 febbraio 2001
Niger	14 marzo 1962 F	1° luglio 1962
Norvegia	30 marzo 1962 F	1° luglio 1962
Nuova Zelanda	17 maggio 1977 A	17 agosto 1977
Paesi Bassi	17 gennaio 1964 A	18 aprile 1964
Aruba	1° gennaio 1986	1° gennaio 1986

³ RU 1963 468, 1974 1547, 1982 1254, 1987 1020, 1990 1494, 2005 2181, 2007 3931, 2020 3339.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Curaçao	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Sint Maarten	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Polonia	19 luglio	1969 A	19 ottobre	1969
Portogallo	15 marzo	1962 F	1° luglio	1962
Regno Unito	25 marzo	1963	26 giugno	1963
Guernesey	25 marzo	1963	26 giugno	1963
Isola di Man	25 marzo	1963	26 giugno	1963
Jersey	25 marzo	1963	26 giugno	1963
Rep. Centrafricana	1° aprile	1962 A	2 luglio	1962
Romania	26 marzo	1968 A	26 giugno	1968
Serbia	5 novembre	1963 A	6 febbraio	1964
Slovacchia	23 febbraio	1993 S	1° luglio	1962
Slovenia	23 novembre	1992 A	23 febbraio	1993
Spagna	11 febbraio	1963	12 maggio	1963
Sri Lanka	23 maggio	1991 A	23 agosto	1991
Stati Uniti	3 dicembre	1968 A	3 marzo	1969
Sudafrica	28 settembre	1971 A	28 dicembre	1971
Svezia	19 marzo	1964	20 giugno	1964
Svizzera*	30 aprile	1963	31 luglio	1963
Thailandia	30 settembre	1994	30 dicembre	1994
Trinidad e Tobago	5 gennaio	1981 A	5 aprile	1981
Tunisia	21 aprile	1972 A	21 luglio	1972
Turchia	23 agosto	1974	23 novembre	1974
Uganda	11 luglio	1989 A	11 ottobre	1989
Ungheria	4 febbraio	1963 A	5 maggio	1963
Zimbabwe	18 febbraio	1987 A	18 maggio	1987

* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La Convenzione s'applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale⁴.

⁴ RS 0.631.112.514